

## **I TRASPORTI ED I FACCHINAGGI SONO** **“PROVVIGIONI”**

**La Corte di Cassazione ha risolto al di sopra di ogni dubbio, l'annosa disputa sulla natura dei compensi di trasporto e facchinaggio.**

**Tutti i compensi, comunque denominati, corrisposti a fronte di un contratto di agenzia, rientrano nel concetto di “provvigioni” e sono, di conseguenza, soggetti a ritenuta d'acconto, a versamento ENASARCO e sono imponibili per il calcolo delle indennità di fine rapporto.**

Gli agenti con deposito dei consorzi agrari hanno due tipi di compensi: quelli calcolati in misura percentuale sul venduto e quelli per i servizi di trasporti e facchinaggi, calcolati con parametri quantitativi sulle quantità movimentate.

Su questo presupposto si è sviluppato uno strisciante equivoco: molti consorzi agrari sostengono l'esistenza di una differenza “ontologica” fra le varie remunerazioni.

Il compenso per l'attività sarebbe costituito solamente dalla parte calcolata in misura percentuale, mentre quanto riconosciuto per trasporti e facchinaggi sarebbe da considerare “rimborso spese”

Non si tratta di una distinzione filologica, ma sostanziale, infatti, secondo questi consorzi, le indennità per la risoluzione del rapporto (F.I.R.R. e indennità suppletiva di clientela) sarebbero da calcolare solo sui compensi a percentuale e non su quelli relativi ai servizi.

Su questo tema ci siamo scontrati per molti anni in tutte le sedi, senza raggiungere una soluzione positiva perché i vertici ASSOCAP, malgrado le nostre ripetute contestazioni, hanno sempre preteso di mantenere nell'accordo economico collettivo, una dizione non contraria, ma equivoca, con lo scopo evidente di dare una mano ai consorzi “più furbi”, che intendono calcolare le indennità a modo proprio. L'Italia consortile, sul tema, è a macchia di leopardo: a fronte dei consorzi da sempre corretti ci sono quelli che sfruttano l'equivoco di una disposizione scritta in maniera oscura.

### **IL CONCETTO DI PROVVIGIONE NEL RAPPORTO DI AGENZIA**

Da sempre chiediamo ai nostri interlocutori, sul punto, una risposta conforme ai più elementari principi del diritto, anche per evitare l'insorgere di contenziosi, certamente non desiderati, senza ottenere risposte.

Ora la risposta è arrivata ed è la più autorevole: la Suprema Corte di Cassazione.

Spesso in diritto si citano sentenze di Cassazione per trovarne una applicazione analogica al caso in esame. Questa volta non esiste una simile necessità; i Giudici si sono occupati di consorzi agrari, di trasporti e di facchinaggi.

Il nocciolo del problema sta nell'individuare quali sia il concetto di provvigione.

Come è noto, la nostra legislazione in materia di agenzia è stata riscritta a seguito dell'approvazione della direttiva CEE 653 del 1986, con l'introduzione di molti ed innovativi concetti ed istituti.

La direttiva introduce il concetto di “retribuzione”.

La provvigione, intesa come compenso proporzionale ad un risultato, fa parte della “retribuzione” in senso lato, ma non esclusivo: può anche non sussistere ed essere

sostituita da un compenso fisso, ovvero da un compenso commisurato alle attività accessorie affidate, quindi può essere la combinazione di più componenti, variamente definite, ma pur sempre riferite all'essenza dell'unico contratto, da remunerare in parte in maniera percentuale, e, in parte, secondo criteri differenti, secondo la dinamica concreta dell'attività svolta.

Tutte queste componenti, afferma con grande chiarezza la Direttiva CEE, sono considerate come **costituenti una provvigione**

Per questo la parola "provvigione" è sparita dal nostro codice civile ed è stata sostituita dal termine "retribuzione", salvo nell'art. 1748 c.c.; il quale si occupa del diritto ai compensi calcolati in misura percentuale sugli affari comunque conclusi nella zona e per i clienti affidati, distinti, quindi, dalle altre forme retributive, spettanti solamente sui servizi effettivamente prestati dall'agente.

Il senso è evidente: all'agente spettano le provvigioni commisurate in forma percentuale su tutte le vendite, comunque eseguite nella zona, e per i clienti affidati; ma per le retribuzioni diversamente commisurate, come corrispettivo per altri servizi, o premi ed altro, l'agente avrà diritto ai compensi unicamente sulle operazioni da lui fatte direttamente.

#### **IL RIMBORSO DELLE SPESE**

L'ultimo comma dell'art. 1748 c.c., dispone che *"l'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia"*.

Infatti la retribuzione dell'agente ha natura e funzione di corrispettivo e non anche di indennizzo delle spese sostenute per l'affare cui si riferisce e per tutti gli oneri complessivamente inerenti all'organizzazione dell'attività dell'agente:

Gli accordi economici collettivi dell'industria e del commercio, pur ribadendo la disposizione codicistica, fanno salvo il patto contrario, vietando soltanto che il rimborso, o concorso, siano stabiliti in forma percentuale precisando, tuttavia, che anche le somme corrisposte a titolo di rimborso spese *"sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione Enasarco"*.

L'A.E.C. degli agenti dei consorzi agrari non nega questi principi: il suo difetto sta nel mantenimento di una criptica distinzione fra *"tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia"* e le *"spese relative alla gestione del deposito"*

Il tema dominante è quindi quello di stabilire in che cosa consista il contratto di agenzia e quali siano le somme corrisposte a tale titolo, individuando, dall'altra parte, in che cosa consistano queste fantomatiche "spese relative alla gestione del deposito".

La frase è stata utilizzata dai "furbi" di turno per sostenere, contro ogni evidenza, che i compensi per trasporti e facchinaggi non sarebbero remunerazioni relative ad una attività affidata con il contratto di agenzia, ma rimborsi di spese relative alla gestione del deposito.

#### **IL CONTRATTO DEI RAPPRESENTANTI CON DEPOSITO**

Con un unico contratto il Consorzio affida all'agente-rappresentante l'incarico di promuovere e concludere affari nella zona affidata; di ricevere le merci trattate e di conservarle con diligenza nel deposito (di proprietà del Consorzio); di gestire la contabilità degli affari promossi e conclusi nel deposito, mantenendo aggiornati i registri contabili, e, di solito, emettendo le fatture; di incassare, sia per le vendite effettuate per contanti, sia per quelle a credito scadute; di segnalare al Consorzio tutti i fatti rilevanti che accadono nel deposito, di cui è costituito custode, per dargli modo di intervenire quando siano necessarie attività di manutenzione; di provvedere alla consegna delle merci vendute, utilizzando mezzi propri, a fronte di un compenso definito in modo forfetario, come disposto dall'art. 16 dell'A.E.C.:

L'incarico affidato all'agente-rappresentante con deposito è quindi incentrato su alcune attività fondamentali: promuovere e concludere le vendite, spostare e trasportare le merci avute in deposito e vendute al cliente, oltre altri servizi burocratici connessi.

A fronte di questa attività di vendita e logistica, effettuata con mezzi propri, la retribuzione (art. 1742 ed art. 1751 c.c., nonché art. 6 della Direttiva CEE) è costituita da varie componenti: una provvigione (in misura percentuale sulle vendite), premi di produzione (se e quando pattuiti) e corrispettivi per l'attività di trasporto e di facchinaggio (servizi direttamente connessi con l'incarico affidato).

Sono del tutto irrilevanti le dizioni usate, secondo gli usi dei singoli Consorzi: secondo il diritto comune qualsiasi somma, a qualsiasi titolo corrisposta in forma non analitica, ad un agente di commercio, comunque sia denominata, rappresenta la retribuzione ed ha **natura di provvigioni**.

### **L'ORDINANZA 27 OTTOBRE 2017, N. 25579 DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Il tema sul quale erano chiamati a decidere i Giudici della Suprema Corte era relativo alla ritenuta d'acconto: il consorzio ricorrente sosteneva che i compensi per i trasporti non sarebbero riconducibili al contratto di agenzia, ma ad un diverso (fantomatico) contratto di trasporto e, come tale non assimilabili alle provvigioni, sulle quali operare la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25bis del DPR 600.

La Corte ha, invece, riaffermato l'unitarietà del contratto, e, di conseguenza, di tutte le somme erogate in forza di questo, riconducibili a tutti gli effetti al concetto di provvigione, in perfetta analogia con quanto esposto nelle righe che precedono.

Il passaggio agli istituti paralleli è intuitivo ed automatico: se tutti i compensi, comunque denominati costituiscono una unica remunerazione del contratto e sono da intendersi come provvigioni, va da sé che sono tutti soggetti a ritenuta d'acconto, a versamenti ENASARCO e, ciò che più conta, al calcolo delle indennità per la risoluzione del rapporto (F.I.R.R. ed indennità suppletiva di clientela).

L'autorevole sentenza della Suprema Corte, in linea con quanto noi sosteniamo da sempre, rimette in gioco tutti i comportamenti anomali e tutti i conteggi passati debbono essere riveduti e corretti, riorganizzando nel contempo quelli futuri.

Nessun problema, ovviamente, per i consorzi che da sempre agiscono in maniera corretta, ma gli altri dovranno rivedere gli accantonamenti operati per i fondi delle indennità di fine rapporto e suppletiva di clientela, apportando, fra l'altro, le opportune modifiche ai loro bilanci.

Alla grande soddisfazione della soluzione di un annoso problema, grazie all'intervento dei Giudici della Suprema Corte, si affianca la rabbia di avere combattuto per sostenere gli stessi elementari diritti, scontrandoci per anni contro la irragionevolezza di una controparte il cui principio non è il diritto, ma l'arroganza.